

**Comune di Casalbeltrame
Provincia di Novara**

**NOTA DI AGGIORNAMENTO AL D.U.P.S. 2025 -
2027**

(Enti con Popolazione fino a 2.000 Abitanti)

SOMMARIO

- 1. PREMESSE**
- 2. SPESE PROGRAMMATE ED ENTRATE PREVISTE PER IL LORO FINANZIAMENTO**
- 3. ORGANIZZAZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI AI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE GESTIONI ASSOCIATE**
- 4. POLITICA TRIBUTARIA E TARIFFARIA**
- 5. ORGANIZZAZIONE DELL'ENTE E DEL SUO PERSONALE**
- 6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI ED IL RELATIVO FINANZIAMENTO**
- 7. RISPETTO DELLE REGOLE DI FINANZA PUBBLICA**
- 8. ULTERIORI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

1. Premesse

Il DUP – Generalità.

Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistematico e unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

Il DUP costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Il presente documento viene redatto nella forma semplificata prevista per gli enti con popolazione fino a 2.000 in base a quanto previsto dal paragrafo 8.4.1 dell'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., di seguito riportato:

“Ai Comuni con popolazione fino a 2.000 abitanti è consentito di redigere il Documento Unico di Programmazione semplificato (DUP) in forma ulteriormente semplificata attraverso l'illustrazione, delle spese programmate e delle entrate previste per il loro finanziamento, in parte corrente e in parte investimenti.

Il DUP dovrà in ogni caso illustrare:

- a) l'organizzazione e la modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate;*
- b) la coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti;*
- c) la politica tributaria e tariffaria;*
- d) l'organizzazione dell'Ente e del suo personale;*
- e) il piano degli investimenti ed il relativo finanziamento;*
- f) il rispetto delle regole di finanza pubblica.*

Il Decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 ha recato disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi.

Successivamente il decreto legge n. 102 del 31 agosto 2013 all'articolo 9 ha disposto integrazioni e modifiche del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 prevedendo l'introduzione del Principio contabile applicato alla programmazione di bilancio, adottato e aggiornato secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2011.

Detto Principio contabile ha modificato in maniera sostanziale la programmazione di bilancio, che si struttura in:

- Documento Unico di Programmazione (DUP);
- Bilancio di Previsione;

L'articolo 170, comma 6, del TUEL _ D.LGS. n. 267/2000 _ recita quanto segue:

6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti predispongono il Documento unico di programmazione semplificato previsto dall'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

Con Decreto Ministeriale del 18.05.2018 sono state apportate modifiche al principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'allegato 4/1 al D.LGS. n. 118/2011.

L'ordinario termine di presentazione del DUP al Consiglio Comunale è fissato dall'art. 170 c.1. del D.Lgs. 267/2000 al 31 luglio di ogni anno

Il quadro normativo di riferimento.

La Legge 29 dicembre 2022, n 197, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025":

✓ **Risorse correnti ai Comuni per i servizi educativi per l'infanzia (art. 1, commi 172-173)**

Si dispone l'incremento delle risorse aggiuntive da ripartire nell'ambito del FSC a **titolo di rafforzamento del servizio Asili nido, con l'obiettivo di raggiungere entro il 2027 un grado di copertura del servizio, compresa la quota fornita attraverso strutture private, pari al 33% della popolazione in età 0-2 anni**. Le risorse assegnate ammontano a 120 milioni di euro per il 2022, per poi crescere annualmente fino a **450 milioni per il 2026 e a 1.100 milioni di euro a decorrere dal 2027**.

Viene così ulteriormente potenziato il dispositivo già introdotto dalla legge di bilancio per il 2021, anche in connessione con il massiccio intervento di carattere infrastrutturale in corso di attivazione con il PNRR.

La norma dispone inoltre l'esclusione del servizio asilo nido dagli obblighi di copertura minima dei costi del servizio in caso di "deficitarietà strutturale" (ex art. 243 TUEL).

✓ **Risorse correnti ai Comuni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (art. 1, comma 174)**

Viene incrementato il Fondo di solidarietà comunale di **50 milioni di euro per l'anno 2023 e 80 milioni di euro per l'anno 2024, 100 milioni di euro e 120 milioni a decorrere dall'anno 2027**, con l'istituzione di una quota destinata a finanziare i livelli essenziali di prestazione (LEP) per il trasporto scolastico degli studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado.

✓ **Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione (art. 1, comma 380)**

Viene incrementato il Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione prevedendo, 10 milioni per il 2023, 20 milioni per il 2024.

✓ **Disposizioni in materia di indennità dei sindaci metropolitani, dei sindaci e degli amministratori locali (art. 1, commi 583-587)**

Si prevede che, a decorrere dal 2024, l'indennità di funzione dei Sindaci metropolitani e dei Sindaci dei Comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario, sia parametrato al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni sulla base delle seguenti percentuali che tengono conto della popolazione residente:

- a) 100 per cento per i Sindaci metropolitani;
- b) 80 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;
- c) 70 per cento per i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;
- d) 45 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;
- e) 35 per cento per i Sindaci comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;
- f) 30 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;
- g) 29 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;
- h) 22 per cento per i Sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;
- i) 16 per cento per i sindaci comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

La norma prevede inoltre che, in sede di prima applicazione, tale indennità di funzione sia adeguata al 45% e al 68% delle suddette percentuali rispettivamente negli anni 2022 e 2023. **Dispone, altresì, che a decorrere dall'anno 2022, la predetta indennità possa essere corrisposta nelle integrali misure di cui alle lettere precedenti nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.**

L'amministrazione Comunale ha provveduto con deliberazione N° 36 n data 20.06.2022 ad adeguare le indennità nella misura minima prevista nei limiti delle risorse trasferite

Vengono adeguate le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali all'indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto del comma 583.

Vengono stanziate le risorse per l'attuazione della presente norma incrementando di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 il fondo destinato alla corresponsione dell'indennità di funzione minima per l'esercizio della carica di sindaco e per i presidenti di provincia di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124.

Infine si demanda a un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati e dispone che i comuni beneficiari riversino ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.

Tra le altre misure normative si richiamano:

Per quanto attiene ai contributi agli investimenti degli enti territoriali.

1. Il comma 51 che stanzia a favore degli enti locali, per ciascuno degli anni 2020-2034, significative risorse "a rendicontazione" per sostenere spese di progettazione definitiva ed esecutiva di specifiche tipologie di investimento. Gli importi annui variano da 85 mln. di euro nel 2020, a 128 mln. nel 2021, a 170 mln. nel 2022, per poi stabilizzarsi in 200 mln. annui fino al 2034. I contributi in questione si rivolgono alla progettazione di interventi finalizzati a: a) messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, b) messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, c) messa in sicurezza di strade. Per la richiesta del contributo di progettazione, la scadenza è individuata dal comma 52 nel 15 gennaio dell'esercizio cui il contributo si riferisce. Per ciascuna annualità, l'Ente potrà avanzare fino a tre richieste di contributo. Ulteriore condizione necessaria, ai fini dell'accoglimento della richiesta presentata, è che la progettazione si riferisca ad un intervento correttamente inserito negli strumenti di programmazione/pianificazione dello stesso Ente o di un altro soggetto pubblico. Per ciascuna annualità di riferimento, il contributo di progettazione assegnato al singolo ente locale è reso noto entro il 28 febbraio con apposito decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. L'affidamento della progettazione dovrà avvenire entro tre mesi dall'emanazione del decreto che attribuisce all'Ente il relativo contributo, pena la revoca del medesimo.
2. Il comma 59 che istituisce, presso il Ministero dell'interno, il fondo «Asili Nido e Scuole dell'infanzia», con una dotazione annua di 100 mln. per il triennio 2021-2023 e di 200 mln. per gli anni 2024-2034. Gli interventi finanziabili dovranno riferirsi alla messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici comunali destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia. Il comma 60 precisa che le risorse del Fondo dovranno essere finalizzate in particolare (lett. a) ad interventi di natura edilizia rivolti agli asili, le scuole dell'infanzia e "centri polifunzionali per i servizi alla famiglia" (costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione), nonché alla riconversione di locali destinati a scuole dell'infanzia inutilizzati, anche nell'ambito di progetti innovativi finalizzati alla soddisfazione dei "bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato".

Per quanto attiene ai tributi locali (IMU-Tasi), alla riscossione ed al Canone unico

1. I commi da 738 a 783 hanno attuato l'unificazione IMU-Tasi, cioè l'assorbimento della Tasi nell'IMU, a parità di pressione fiscale complessiva.
2. I commi da 784 a 815 contengono la riforma della riscossione locale per consentire una più efficace azione di recupero delle entrate proprie degli enti. La riforma attua l'equiparazione tra ruolo e ingiunzione, il potenziamento della fase precoattiva quale strumento di incentivo alla compliance fiscale, l'accesso gratuito ai dati contenuti nell'Anagrafe tributaria, la riforma dell'Albo di cui all'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, la gratuità per gli enti locali degli atti della riscossione, la semplificazione della procedura di nomina del funzionario della riscossione, contenimento e certezza dei costi per il contribuente. La riforma, in base a quanto previsto dal comma 784, si applica esclusivamente alle entrate degli enti locali e nello specifico, alle province, alle città metropolitane, ai comuni, alle comunità montane, alle unioni di comuni e ai consorzi degli enti locali. La riforma fa comunque salva la possibilità di gestire la riscossione coattiva tramite ruolo, mantenendo ferma la possibilità di affidare all'agente di riscossione nazionale (AdER), le procedure di riscossione coattiva.
3. Il comma 816 ha istituito, a decorrere dal 2021, il Canone Unico di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

Il Decreto Ministeriale 29 gennaio 2021, in applicazione del comma 14-bis dell'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, così come sostituito dall'articolo 51, comma 1, lettera a) del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ha provveduto alla attribuzione ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti del contributo per il potenziamento di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.

L'art. 51 comma 1 lett. a) D.L. 104/2020 recita:

A decorrere dal 1° gennaio 2021, all'articolo 30 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 14-bis è sostituito dal seguente: "14-bis. Per stabilizzare i contributi a favore dei comuni allo scopo di potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche a beneficio della collettività, nonché per gli interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile di cui al comma 3, a decorrere dall'anno 2021 è autorizzato, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, l'avvio di un programma pluriennale per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. A tale fine, con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro il 15 gennaio di ciascun anno, è assegnato a ciascun comune con popolazione inferiore a 1.000 abitanti un contributo di pari importo, nel limite massimo di 168 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 172 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, 132 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2034".

D.U.P. SEMPLIFICATO

Il Comune rilevando al 31.12.2023 popolazione inferiore a 2.000 abitanti ha proceduto per la redazione del DUP 2025/2027 in forma ulteriormente semplificata come da disposizioni contenute nel nuovo paragrafo 8.4.1 al principio contabile 8.4.

STRUTTURA DEL DOCUMENTO

Il Documento unico di programmazione è predisposto nel rispetto di quanto previsto dal principio applicato della programmazione di cui all'allegato 4.1 del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni”.

Il presente documento, anche se semplificato, unisce in se la capacità di prefigurare finalità di ampio respiro con la necessità di dimensionare gli obiettivi alle reali risorse disponibili. Questo cercando di ponderare le diverse implicazioni presenti nell'intervallo di tempo considerato dalla programmazione.

Non è facile delineare una strategia di medio periodo in un momento in cui il contesto della finanza locale è lontano dal possedere una configurazione che sia stabile nel contenuto e duratura nel tempo. Obiettivi e relative risorse, infatti, costituiscono due aspetti del medesimo problema.

Anche in tale situazione, la struttura e il contenuto di questo elaborato vuole riaffermare la volontà dell'Amministrazione di fornire informazioni chiare, evidenti, e, per quanto possibile, di facile comprensione.

Si ricorda che quanto riportato nel DUP non ha comunque valore autorizzatorio, ma riveste solo carattere di indicazione strategica e/o operativa.

ANALISI DELLA SITUAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ENTE

Questa sezione aggiorna le linee di mandato e individua la strategia dell'ente. La scelta degli obiettivi è affiancata da un processo di analisi strategica delle condizioni esterne, descritto in questa parte del documento, che riprende gli obiettivi di periodo individuati dal governo e valuta la situazione socio-economica (popolazione, territorio, economia).

Obiettivi e vincoli individuati dal governo.

Gli obiettivi strategici dell'Ente dipendono molto dal margine di manovra concesso dall'autorità centrale e regionale.

L'analisi delle condizioni esterne parte quindi da una valutazione di massima sul contenuto degli obiettivi del Governo per il medesimo arco di tempo, anche se solo presentati al Parlamento e non ancora tradotti in legge.

Si tratta di valutare il grado di impatto degli indirizzi presenti nella decisione di finanza pubblica sulla possibilità di manovra dell'Ente locale.

Allo stesso tempo, per quanto disponibili, vanno prese in considerazione le direttive per l'intera finanza pubblica richiamate nella legge di stabilità oltre che gli aspetti quantitativi e finanziari riportati nel bilancio dello Stato.

Valutazione socio-economica del territorio.

Si tratta di analizzare la situazione ambientale in cui l'amministrazione si trova ad operare per riuscire poi a tradurre gli obiettivi generali nei più concreti e immediati obiettivi operativi.

L'analisi socio-economica affronta tematiche diverse e tutte legate, in modo diretto ed immediato, al territorio ed alla realtà locale.

Saranno pertanto affrontati gli aspetti statistici della popolazione e la tendenza demografica in atto, la gestione del territorio, gli aspetti strutturali e congiunturali dell'economia insediata nel territorio, con le possibili prospettive di concreto sviluppo economico locale.

OBIETTIVI DEL GOVERNO LOCALE

Le linee programmatiche sono state approvate con deliberazione consiliare n. 14 del 24.06.2024 all'atto di insediamento della nuova Amministrazione comunale a seguito delle Elezioni Amministrative.

Il periodo di mandato del Sindaco pertanto terminerà nel 2029 e la predisposizione e gestione del bilancio di previsione 2025-2027 coincide esattamente con l'orizzonte temporale di riferimento.

Nel periodo di valenza del presente D.U.P. semplificato, la programmazione e la gestione dell'Ente dovranno conformarsi agli indirizzi generali esposti nella forma definitivamente approvata dal Consiglio Comunale del presente documento.

2. Spese programmate ed entrate previste per il loro finanziamento

Spesa corrente

Relativamente alla gestione corrente, l'obiettivo primario dell'Amministrazione consiste nel mantenimento del livello di servizi esistente.

Le relative spese troveranno copertura mediante l'utilizzo delle consuete entrate correnti.

Spese di investimento

Si rimanda alla lettura della sezione “Piano degli investimenti ed il relativo finanziamento”.

Ricorso all’indebitamento e analisi della relativa sostenibilità

Non si prevede l'accensione di nuovi mutui nel corso del periodo 2025/2027.

Rispetto Equilibri di Bilancio

In merito al rispetto degli equilibri di bilancio ed ai vincoli di finanza pubblica, l’Ente garantisce gli equilibri di bilancio, ivi compreso un adeguato accantonamento a Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità come previsto dalla vigente normativa.

Relativamente alla gestione finanziaria dei flussi di cassa la gestione dovrà essere indirizzata a mantenere l’equilibrio tra Entrate e Uscite senza ricorrere ad anticipazioni di cassa.

Obiettivi strategici dell’ente

Secondo il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, “*sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, nell’ambito di ciascuna missione, sono riferiti all’Ente.*

Per ogni obiettivo strategico è individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve fornire per il suo conseguimento”.

Considerato che la Sezione Strategica del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, “*sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all’art. 46 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267*”, è sviluppato sulla scorta delle azioni di programma presentate e dei fabbisogni emergenti di bilancio.

In base alla codifica di bilancio “armonizzata” con quella statale, le “missioni” costituiscono il nuovo perimetro dell’attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali.

Pertanto, la strategia generale, sarà declinata in linee strategiche in sede di aggiornamento al DUP in sede di approvazione del Bilancio e verranno desunte dalle linee programmatiche di mandato, individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si applicano e l’afferenza ai vari settori dell’Ente.

Obiettivi del gruppo di amministrazione pubblica (G.A.P.)

Il Comune di Casalbeltrame ha solo partecipazioni in società e/o Enti strumentali al di sotto del 5%, pertanto non ha possibilità di definire indirizzi ed obiettivi strategici. Per quanto riguarda le società alle quali ha affidato servizi pubblici, monitorerà attentamente la corretta e efficiente gestione degli stessi.

Per le medesime ragioni il Consiglio Comunale provvederà ad avvalersi della facoltà concessa agli Enti inferiore ai 5.000 abitanti di non redigere il bilancio consolidato, previsto dall'art. 233 bis del TUEL come modificato dal comma 831 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 30.12.201

3. Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici ai cittadini con particolare riferimento alle gestioni associate

Per il triennio 2025/2027 si prevede di gestire i servizi rivolti all'utenza secondo la seguente articolazione

Gestione diretta (in economia o in appalto)

- Illuminazione votiva
- Peso pubblico
- Mensa scuola dell'infanzia

Gestione mediante affidamento a organismi partecipati

Servizio	Organismo
Raccolta rifiuti	Consorzio di Area Vasta Bacino Basso Novarese
Servizio idrico	Acqua Novara VCO Spa
Servizio socio-assistenziale	Consorzio CASA

Altre forme di gestione

Servizio	Forma di gestione
Trasporto scolastico	Convenzione con comuni di Vicolungo e Recetto

Coerenza della programmazione con gli strumenti urbanistici vigenti

La programmazione finanziaria, la gestione del patrimonio e del piano delle opere pubbliche sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti.

4. Politica tributaria e tariffaria

Entrate tributarie

Come necessaria premessa, occorre sottolineare che le politiche tributarie dovranno essere improntate al perseguimento dell'equità fiscale ed al reperimento delle risorse indispensabili a garantire il raggiungimento degli equilibri di bilancio.

Le principali **entrate tributarie** sono costituite da:

- IMU, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°19 in data 08/10/2020;
- TARI, come da ultimo disciplinata dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 21 in data 25/09/2020 e modificato e integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 19 del 09/07/2021 e n° 4 del 21/03/2023;

Per quanto concerne l'IMU si ricorda che la legge 160/2019 (legge di bilancio per il 2020), al comma 738 dell'art. 1, ha abolito la IUC a decorrere dal 2020, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI, disciplinando ai seguenti commi l'IMU ed attuando così, di fatto, l'unificazione di IMU e TASI mediante assorbimento della seconda nella prima.

Per quanto concerne la TARI si precisa che a partire dal 2022 sono applicabili le nuove regole per la costruzione del piano economico finanziario del servizio di gestione integrata dei rifiuti, disciplinate dalla deliberazione Arera n. 363/2021 (Mtr 2).

Il PEF, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 13/05/2024, costruito con le nuove regole, abbraccia le annualità 2022-2025. Pertanto, sin da subito, dovranno evidenziarsi i costi del servizio determinati con la regola del costo efficiente, vale a dire del costo risultante da scritture contabili obbligatorie a consuntivo, relative al secondo anno precedente. Il documento riporta il costo efficiente 2022, sulla base dei dati dell'anno 2020 consuntivi, e quello efficiente degli anni 2023, 2024 e 2025, facendo riferimento, per i costi di esercizio, ai dati del bilancio 2021. Per le spese di investimento dell'anno 2024 si dovranno prendere i dati finali o preconsuntivo 2023 ovvero dell'ultimo bilancio disponibile, mentre per l'anno 2025 si aggiorneranno i dati assumendo come completati gli interventi di investimento programmati rispettivamente nel 2022, 2023 e 2024. In sede di aggiornamento del documento si provvederà a riallineare le previsioni con le risultanze delle fonti contabili obbligatorie del secondo anno precedente.

La definizione delle entrate tariffarie massime del nuovo metodo, da coprire con la Tari e con le altre fonti di entrata destinabili alla copertura del Pef (ad esempio contributo scuole statali, recupero

evasione tributaria, altre contribuzioni specifiche), include alcune componenti nuove, assenti negli anni precedenti.

La prima è la componente Co(116), sia di parte fissa che di parte variabile. Si tratta di una componente previsionale e non storica, che ha la funzione di includere nel Pef le modifiche dei costi del servizio dovute alle variazioni introdotte dalla nuova classificazione dei rifiuti contenuta nel Dlgs 116/2020. In particolare, si tratta di quelle dovute agli incrementi o alle riduzioni delle quantità di rifiuti o alle maggiori/minori attività dovute all'ampliamento o alla restrizione della quantità di rifiuti oggi definiti urbani. Ad esempio, si pensi a quelle attività economiche i cui rifiuti erano in precedenza speciali perché eccedenti i limiti quantitativi di assimilazione, divenuti oggi urbani e quindi rientranti nel servizio pubblico, ovvero alle attività industriali, i cui rifiuti prodotti nei reparti di lavorazione sono divenuti per legge speciali, laddove prima invece potevano essere assimilati agli urbani.

In questa voce rientrano anche i minori costi derivanti dalla uscita delle imprese dal servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani dalle stesse prodotti, in quanto avviati al recupero in forma autonoma (articolo 238, comma 12, Dlgs 152/2006). La quantificazione di questi costi per l'anno 2022 può già essere effettuata, considerando che le imprese che intendono abbandonare il servizio pubblico dal 2022 erano tenute necessariamente a presentare l'apposita comunicazione entro il 31 maggio scorso (articolo 30, comma 5, Dl 41/2021). La voce includerà anche i maggiori costi che si presenteranno in futuro in seguito al reingresso nel servizio pubblico delle imprese in precedenza uscite (tenute a comunicare l'eventuale rientro entro il 30 giugno del prossimo anno, con effetto dal 2023). In questa voce potrà eventualmente includersi una capacità di riserva, in termini di costi, per considerare l'eventuale reingresso anticipato che il Comune e il gestore vorranno eventualmente consentire.

Altra componente è la voce Cq, sempre di natura previsionale, volta a includere i costi che il gestore dovrà sostenere per adeguarsi agli standard minimi di qualità che verranno introdotti dall'Arera, sempre che i livelli qualità del servizio non siano già adeguati. In proposito si evidenzia che l'autorità ha pubblicato il documento di consultazione n. 422/2021. I nuovi standard entreranno in vigore nel 2023.

Da rilevare che la presenza di queste voci di costo, accanto ai confermati Coi, può determinare l'incremento del tetto massimo di crescita delle entrate tariffarie, il quale resta legato al tasso di inflazione programmato, al netto del recupero della produttività, nella misura massima comunque del 4% (per la qualità) e del 3% (per le altre componenti).

Nella formula di calcolo delle entrate tariffarie di riferimento vengono incluse le componenti a conguaglio (Rc), che mutano rispetto ai Pef 2020 e 2021.

A decorrere dal 2022, la voce delle componenti a conguaglio potrà includere:

- La quota dei costi efficienti ammissibili ai sensi del Mtr-2, ma esclusi dalle entrate tariffarie in quanto eccedenti la misura massima di crescita delle entrate, recuperabili negli anni successivi, fino al 2025 ed eventualmente anche oltre, sempre nel rispetto del limite di crescita di ogni anno. Ciò vuol dire, ad esempio, che se i costi efficienti ammissibili 2022 del gestore sono pari a 110,

mentre le entrate tariffarie massime sono pari a 100, la differenza di 10 potrebbe essere inserita nelle componenti a conguaglio 2023-2024-2025, laddove comunque ci sia margine nei rispettivi anni rispetto al tasso massimo annuale di crescita. Eventualmente si possono differire questi costi anche oltre il 2025. Si tratta in sostanza di costi che il gestore, sulla base storica, avrebbe diritto a farsi riconoscere, ma che per effetto del tasso di crescita (Cap) non entrano in tariffa nell'anno di riferimento. Costi che con il vecchio metodo erano invece irrimediabilmente perduti (salvo intervento dell'Egato).

Le quote annuali delle componenti a conguaglio 2020 e 2021. Tra queste quote possono essere comprese le eventuali quote di recupero decise dall'Autorità. Si pensi al caso di un Pef approvato con rettifiche dall'Arera, con contestuale previsione del documento di approvazione del recupero di differenze di costo negli anni successivi.

- Lo scostamento tra il dato effettivo e il dato previsionale inserito nel Pef 2020 (nel Pef 2022) e nel Pef 2021 (nel Pef 2023), relativo alla componente Cos, vale a dire l'aumento delle entrate tariffarie massime dovuto al finanziamento tramite il Pef del costo delle riduzioni concesse alle utenze domestiche in situazione di difficoltà socio-economica.
- Il medesimo scostamento di cui sopra riferito alla voce Cov degli anni 2020 e 2021 (maggiori o minori costi dovuti al Covid).
- Negli anni 2024 e 2025 saranno altresì presenti i conguagli tra i costi effettivi e quelli previsionali delle componenti Cq e Coi, inserite nei Pef 2022 e 2023.
- Il conguaglio delle tariffe di accesso agli impianti (2024 e 2025).

Inoltre, nella componente a conguaglio potrà inserirsi lo scostamento tra le entrate tariffarie fisse e variabili approvate per l'anno a-2 e quanto effettivamente fatturato per il medesimo anno. Si tratta di una componente molto importante, che permette di riassorbire delle fisiologiche differenze tra il gettito tariffario massimo risultante dal Pef, sulla base del quale sono calcolate le tariffe della Tari/Taric, e quanto effettivamente compreso negli avvisi di pagamento inviati agli utenti (o nelle fatture). Differenza fisiologicamente presente a causa della variabilità delle utenze tra il momento del calcolo delle tariffe e quello dell'invio degli avvisi di pagamento – nuove iscrizioni, cessazioni, eccetera - e al differente andamento tra le quantità di rifiuti stimati e quelli effettivamente conferiti (per quegli enti che determinano la quota variabile sulla base dei rifiuti conferiti, misurati secondo le modalità del Dm 20 aprile 2017).

Le ulteriori entrate tributarie dell'Ente sono attualmente costituite da:

- Addizionale Comunale all'IRPEF
- Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che, a decorrere dal 2021, ha sostituito "la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del

codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza

Non si prevede, nel corso del triennio 2025/2027, l'istituzione di alcun nuovo tributo.

In materia di aliquote, detrazioni, agevolazioni ed esenzioni l'Ente si propone di:

- mantenere invariate le aliquote relative all'Addizionale Comunale all'IRPEF
- mantenere invariate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria
- mantenere invariate le aliquote e detrazioni IMU definitivamente vigenti per l'anno 2024
- riservarsi la facoltà di variare le aliquote TARI a seguito di approvazione di specifico piano finanziario per l'anno 2025 da redigersi secondo le indicazioni ARERA, che dovrà prevedere la copertura integrale dei costi.
- in materia di agevolazioni ed esenzioni, l'Ente intende confermare gli strumenti vigenti.

L'Amministrazione intende altresì proseguire nell'azione di controllo dell'evasione tributaria con conseguente individuazione e recupero dei relativi crediti.

Le **entrate extra tributarie** che prevedono la riscossione di un diritto sono le seguenti:

- diritti di segreteria in materia urbanistica
- diritti di segreteria e carte d'identità
- diritti di sepoltura

L'Ente PER QUANTO RIGUARDA LA MISURA DEI DIRITTI RICHIESTI FA RIFERIMENTO ALLE Delibere di Giunta n. 8 e n. 13 del 30/01/2023 e alla n. 22 del 22/02/2023;

Le **entrate extra tributarie** che prevedono la riscossione di proventi tariffari o di canoni sono le seguenti:

- Peso pubblico
- Illuminazione votiva
- Concessioni cimiteriali
- Trasporto scolastico
- Mensa scolastica

L'Ente si propone di mantenere invariate le tariffe ed i canoni applicati ove possibile.

Con D.G.C. n. 23 del 22/02/2023 sono state adeguate le tariffe dell'illuminazione votiva in quanto non erano ancora mai state riviste dal 2010 pur gestendo direttamente il servizio dal 2018.

Alle entrate succitate, si sommano le seguenti principali **entrate extra tributarie**:

- Canoni di locazione immobili

Per quanto concerne i **proventi da sanzioni elevate per violazioni al Codice della Strada** ed alla relativa destinazione l'Ente si riserva di provvedere alla quantificazione del potenziale introito nonché a disciplinare l'utilizzo del medesimo contestualmente alla predisposizione degli schemi di bilancio per il triennio 2025/2027.

5. Organizzazione dell'Ente e del suo personale

L'Ente è articolato nei seguenti settori/servizi che alla data odierna dispongono delle seguenti unità di personale in servizio:

Settore/Servizio	Categoria	numero	tempo indeterminato	Altre tipologie
Demografico/amministrativo	Cat D	1	1	0
Vigile	Cat C	1	1	0
Ragioneria	Cat D	1	1	0
Operaio Manutentore	Cat B	1	1 part time 50%	0
	TOTALE	4	4	0

Si premette che:

con deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 8/06/2022 dichiarata immediatamente esecutiva è stata approvata una nuova previsione Triennale dei fabbisogni del personale per il triennio 2022/2024, previa verifica dei parametri di soglia che permettano di definire in quale fascia il Comune si colloca.

Si dà atto che, al momento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 33, comma 1, del D.lgs 30.03.2001, n. 165, così come sostituito dall'art. 16, comma 1, della L. 12.11.2011, n. 183, non risultano situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria del Comune e che tale situazione è altamente probabile che si mantenga per l'intera durata del triennio 2025/2027.

6. Piano degli investimenti e relativo finanziamento

Relativamente alla Programmazione delle opere pubbliche di importo superiore ad € 100.000,00, esse sono state inserite nel piano triennale delle Opere Pubbliche approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.34 del 18/12/2023.

La restante quota delle alienazioni sarà utilizzata per la riduzione della quota dei mutui a carico dell'Ente.

Investimenti di importo superiore ad euro 100.000,00

Nel corso del triennio 2025/2027 si prevede la realizzazione dei seguenti investimenti aventi importo dei lavori superiore ad euro 100.000,00:

esercizio 2025:

intervento	Importo	Fonte di finanziamento
Restauro e risanamento conservativo della copertura del recetto parte nord	102.000,00	€ 91.000,00 - Programmazione regionale integrata per lo sviluppo e la coesione territoriale FSC 2021/2027; € 11.000,00 – Con fondi propri comunali

7. Rispetto delle regole di finanza pubblica

Raggiungimento equilibri della situazione corrente e generali del bilancio e relativi equilibri in termini di cassa

La programmazione di bilancio dell'Ente deve rispettare il pareggio tra le risorse (entrate) ed i relativi impieghi, avendo riguardo sia ai totali di bilancio sia ai singoli equilibri di parte corrente, di parte capitale e dei servizi conto terzi/partite di giro.

Le previsioni di bilancio dovranno altresì garantire la chiusura del primo esercizio con una giacenza di cassa almeno non negativa; a tal fine occorrerà prendere in considerazione i flussi monetari relativi sia ai residui attivi e passivi sia alle previsioni di competenza.

Nel corso dell'esercizio l'Ente dovrà monitorare il mantenimento degli equilibri, con l'obiettivo di conseguire un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo.

La gestione finanziaria dei flussi di cassa dovrà essere indirizzata al mantenimento delle giacenze di cassa necessarie a soddisfare i pagamenti dell'Ente rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente.

Rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Nel periodo 2023/2025 l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica.

La Legge di bilancio 2019 ha abolito, a decorrere dal succitato esercizio, le regole relative al pareggio di bilancio, ivi compresa la disciplina relativa all'acquisizione e/o cessione di spazi finanziari, portando il vincolo di finanza pubblica a coincidere con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL.

A decorrere dall'esercizio 2019, pertanto, il bilancio si considera "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto".

Per quanto concerne il triennio 2025/2027, le previsioni di bilancio si considereranno rispettose dei vincoli di finanza pubblica in quanto predisposte nel rispetto degli equilibri di cui al D.lgs. 118/2011.

In fase gestionale, il già citato monitoraggio degli equilibri finalizzato al raggiungimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo e, tendenzialmente, anche di un risultato dell'equilibrio di bilancio (rigo W2 del prospetto relativo alla verifica degli equilibri di bilancio) non negativo, consentirà altresì all'Ente di rispettare i vincoli di finanza pubblica.

8. Ulteriori strumenti di programmazione

Programmazione degli acquisti di beni e servizi

L'Art 37. (Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi) del nuovo Codice dei Contratti d.lgs 36/2023 stabilisce che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano il programma triennale dei lavori pubblici e il programma triennale degli acquisti di beni e servizi. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmati e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme della programmazione economico-finanziaria e i principi contabili. Inoltre approvano l'elenco annuale che indica i lavori da avviare nella prima annualità e specifica per ogni opera la fonte di finanziamento, stanziata nello stato di previsione o nel bilancio o comunque disponibile. Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori, compresi quelli complessi e da realizzare tramite concessione o partenariato

pubblico-privato, il cui importo si stima pari o superiore a alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a). I lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), sono inseriti nell'elenco triennale dopo l'approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali e nell'elenco annuale dopo l'approvazione del documento di indirizzo della progettazione. I lavori di manutenzione ordinaria superiori alla soglia indicata nel secondo periodo sono inseriti nell'elenco triennale anche in assenza del documento di fattibilità delle alternative progettuali. I lavori, servizi e forniture da realizzare in amministrazione diretta non sono inseriti nella programmazione. Il programma triennale di acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali indicano gli acquisti di importo stimato pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b). Il programma triennale e i relativi aggiornamenti annuali sono pubblicati sul sito istituzionale e nella banca dati nazionale dei contratti pubblici.

In merito alle spese per beni e servizi, la stesse dovranno essere commisurate alle effettive necessità dell'Ente, facendo inoltro ricorso alla piattaforma MePa per l'individuazione di un partner commerciale che garantisca il miglior rapporto qualità/prezzo.

Il Programma risulta negativo in quanto per il triennio 2025/2027 non si prevede al momento alcuna procedura nell'ambito dell'acquisizione di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 140 mila euro.

Programma incarichi di collaborazione autonoma

L'Ente intende continuare ad avvalersi di ditta esterna a supporto dell'ufficio finanziario.

L'ente in assenza di tecnico Comunale si avvarrà di figura esterna.

In relazione alle pendenze nella gestione dei beni immobiliari e altre controversie in atto, si avvarrà di studi legali esterni per la consulenza ed il recupero in forma coattiva di canoni e tributi comunali.

Per la gestione dei tributi comunali l'amministrazione si avvarrà di un supporto tecnico di una società esterna mentre per il recupero in forma coattiva dei tributi comunali pendenti nel periodo 2019-2023 si è provveduto all'affidamento a ditta specializzata ed abilitata.

Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa (art.2 comma 594 Legge 244/2007)

I commi da 594 a 599 dell'art 2 della finanziaria 2008 (Legge 24/12/2007, n. 244) introducono alcune misure tendenti al contenimento della spesa per il funzionamento delle strutture delle pubbliche amministrazioni, che debbono concretizzarsi essenzialmente nell'adozione di piani triennali finalizzati all'utilizzo di una serie di dotazioni strumentali.

In particolare la legge individua tra le dotazioni strumentali oggetto del piano quelle informatiche, le autovetture di servizio, le apparecchiature di telefonia mobile e i beni immobili ad uso abitativo e di servizio.

Il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 ha da ultimo disposto, all'art. 57 comma 2, l'abrogazione dell'obbligo di adozione dei succitati piani triennali a decorrere dall'esercizio 2020.

Stante anche la ridotta disponibilità di dotazioni strumentali l'Amministrazione ritiene, pertanto, di non predisporre il succitato strumento di programmazione.

Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni dei beni patrimoniali

L'art. 58, comma 1, del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dal D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, stabilisce che *"Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio".*

Il successivo comma 2 della norma sopra citata chiarisce che l'inserimento degli immobili nel Piano ne determina, alle condizioni previste dalla stessa norma, la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e può costituire variante allo strumento urbanistico generale

I competenti uffici comunali hanno provveduto alla ricognizione, verifica dello stato e della consistenza economica del patrimonio immobiliare dell'ente ed è stato predisposto l'elenco dei beni immobili soggetti ad alienazione, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente.

Per il triennio 2025/2027 si prevede di destinare parte dei proventi derivanti dal piano delle alienazioni a ridurre l'onere dei mutui ed in parte destinarlo ad investimenti, opere stradali e valorizzazione del patrimonio immobiliare.

CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente documento è redatto conformemente al D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. e al decreto interministeriale del 18 maggio 2018 emanato in attuazione all'articolo 1 comma 887 legge 27/12/2017 n. 205 che prevede la redazione di un DUP semplificato per i comuni di popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ulteriormente semplificato per i comuni di popolazione inferiore ai 2.000 abitanti, i quali possono utilizzare, pur parzialmente la struttura di documento unico di programmazione semplificato di cui all'appendice tecnica n. 1 del citato decreto.

Il presente DUP semplificato ha un periodo di valenza di tre anni decorrenti dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2027.